

PERIODO VENDEMMIALE

FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI VINARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e, in particolare, istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, ed in particolare il Titolo III, capo I, che disciplina l'utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Vista la Legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante: «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;

Viste le disposizioni regionali relative, per la corretta campagna vitivinicola:

- alla fissazione del periodo vendemmiale;
- alle fermentazioni e rifermentazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che il competente organo regionale ha fissato il periodo vendemmiale e disciplinato come segue gli adempimenti concernenti le fermentazioni e rifermentazioni vinarie per la campagna vitivinicola 2010/2011:

1° - Il periodo vendemmiale, per la campagna vitivinicola in corso è fissato:

- dalle ore 0,00, del giorno 1° AGOSTO 2010
- alle ore 24,00, del giorno 31 dicembre 2010

2° - Le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite nel periodo:

- dal giorno 1° agosto 2010
- al giorno 31 dicembre 2010

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - ufficio periferico di Ancona Via Seppilli n.5 60128 ANCONA. (Art. 9, comma 3, della legge n. 82/2006).

3° - È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo di cui al punto 2, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei

vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (Art. 9, comma 4, della legge n. 82/2006).

4° - In relazione al combinato disposto dei commi 1 e 4 della legge n. 82/2006, l'organo competente ha altresì individuato i seguenti vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo di cui al punto 2:

vini I.G.P. e vini D.O.P. che possono usare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo o "Vin Santo" entro e non oltre il 31 marzo 2011

5° - I sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) sono soggetti alle norme contenute nell'art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99 e nel Titolo III, capo I, del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il 24 agosto 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iginio Barbaresi